

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 11 ai sensi del quale "Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività";

Visto l'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili";

Visto il regolamento regionale di esecuzione dell'articolo 11 emanato con decreto del Presidente della Regione 128/2009;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che il regolamento regionale fissi il massimo di spesa del contributo per le opere di prevenzione;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'articolo 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata modifica normativa;

Ritenuto altresì che si rendono necessarie delle modifiche al testo regolamentare in parola con riguardo:

- all'ambito di applicazione dei contributi per opere di prevenzione dei danni dei grandi carnivori estendendone la portata anche al patrimonio apistico (art. 2);
- ad una ridefinizione delle ipotesi di riduzione e di esclusione dell'indennizzo (art.4);
- ad una migliore definizione dei procedimenti e dei modelli di domanda disciplinati (art. 3, 5, 6, 7, 8, allegati A e B);

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e ritenuto di approvarlo;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del

Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione attuativo della presente deliberazione.